



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT'ANTIOCO  
GUARDIA COSTIERA**

**ORDINANZA (vedi stringa in alto)  
(Disciplina dell'accesso e della circolazione in ambito portuale)**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Fabio VACCARO, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

**VISTO** il dispaccio n° 5208179 in data 23 dicembre 1975 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio e dei Porti, relativo al rilascio e rinnovo delle tessere di libero accesso nei porti nazionali, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale in data 08/06/1987, recante “Regolamento dell'accesso delle zone portuali ed Aree Demaniali Marittime”;

**VISTE** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nn° 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24/02/1995 e 14/04/1995 che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

**VISTI** i dispacci n° 031598 e 82/31052 rispettivamente in data 28 ottobre 1991 ed in data 02 luglio 1996 dell'Ispettorato Generale del Copro delle Capitanerie di Porto, recanti disposizioni sulla sicurezza portuale e sulla disciplina della circolazione delle autovetture dei porti;

**VISTO** il dispaccio n° 5200428 in data 30 gennaio 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti relativo al rilascio delle autorizzazioni di accesso in porto a persone ed a veicoli che svolgono attività o hanno la sede di lavoro in ambito portuale;

**VISTO** il Capitolo XI – 2 della Convenzione Internazionale Solas 74/84 recante misure speciali per migliorare la sicurezza marittima;

**VISTO** il Codice ISPS (International Ship and Port facility Security Code) Ed 2003, come emendato;

**VISTO** la circolare titolo “PORT SECURITY” n° 01 in data 07 aprile 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento della Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Aereo – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – applicazione dell'ISPS Code agli impianti portuali”;

**VISTO** il decreto legislativo n° 285 in data 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'Art. 6.7 concernente il potere del Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

**VISTI** gli Artt. 203 e 204-bis del D.Lgs n° 235 in data 30/04/1992, che individuano nel Prefetto e nel Giudice di pace le autorità competenti a ricevere gli atti relativi ai ricorsi presentati per inosservanza del Codice della strada;

**VISTI** gli Artt n° 98 comma 1 lett. c) ed i) e n° 104 comma1 lett. q) decreto legislativo n° 112/98;

**VISTO** l'Art 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione;

**VISTO** l'Art 9 comma 2 della legge n° 88/2001;

**VISTA** la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – recante il “Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;

**VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 31/03/2004, relativo al “miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali”;

**VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n 2005/65/CE del 23/10/2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

**VISTA** l' Ordinanza n° 03/2023 in data 23/01/2023 inerente il “Divieto di esercitare la pesca professionale e sportiva/ricreativa all'interno del Porto commerciale di Sant'Antioco”;

**VISTA** l'ordinanza n° 68/2019 datata 27 dicembre 2019 recante la disciplina dell'accesso e della circolazione in ambito portuale;

**VISTE** le proprie Ordinanze “Interdizione aree Portuali per motivi di sicurezza n° 65/2015 in data 22/11/2015 (banchina testata) 41/2020 in data 17/10/2020 (Ex – Baroid); 42/2020 in data 17/10/2020 e 21/21 in data 14/05/2021 (silos del grano);

**VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81 e 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione;

**CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare l'incolumità e l'integrità di persone e cose,

## **RENDE NOTO**

### **Premesso**

- che coloro che circolano all'interno degli ambiti portuali sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla circolazione di mezzi operativi speciali e fuori sagoma (camion del sale) e che pertanto dovranno adottare ogni precauzione e cautela per pervenire incidenti alle persone ed alle cose;
- che dagli ambiti portuali sono escluse le aree al di fuori dei varchi di OVEST ed EST;
- che il Porto Commerciale di Sant'Antioco è costituito dal banchinamento presente dal varco di ponente al varco di levante;
- che le molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che si potrebbero verificare/originare durante/in seguito alle citate attività e la particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, di danni a selciato ed al piano di calpestio;

- che per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e dei pedoni all'interno del Porto di Sant'Antioco si impone l'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza;
- che si intende per:
  - **viabilità comune destinata a pubblico transito**: quella consentita a tutti i soggetti abilitati all'accesso all'ambito portuale che deve accedere agli uffici della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, alle concessioni e al cantiere nautico;
  - **aree operative**: le aree denominate banchina Sanità, banchina Levante fino al Silos e il piazzale antistante il Silos lato Nord, che verranno attivate all'occorrenza in occasione dello svolgimento di operazioni commerciali per le quali è prevista l'apposita autorizzazione da parte di questa Autorità Marittima;
  - **fascia di sicurezza**: area che si estende per una profondità di 10 metri dal ciglio banchina, all'interno della quale è vietato il transito, la fermata e la sosta di tutti i veicoli civili fatta eccezione per i mezzi militari o di soccorso;

## O R D I N A

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1

##### (Obiettivi dell'Ordinanza)

La presente Ordinanza stabilisce misure volte a regolamentare la viabilità comune, dell'Area operativa e nella fascia di sicurezza nel bacino portuale di Sant'Antioco, come definito nella premessa.

L'obiettivo è quello di:

- identificare le aree destinate alla viabilità comune, all'Area operativa e alla fascia di sicurezza
- dettare norme a tutela della sicurezza, a fronte dei rischi derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali;
- adeguare l'accessibilità agli impianti portuali alla luce delle nuove norme in materia di security.

### CAPO II – DEFINIZIONE AREE E SOGGETTI INTERESSATI

#### Articolo 2

##### (Definizione)

**Ambito portuale**: per ambito portuale si intende l'area demaniale marittima compresa tra il varco EST e il varco OVEST del Porto Commerciale di Sant'Antioco: all'interno dell'ambito portuale compreso tra il ciglio banchina e la striscia gialla continua si applicano esclusivamente le norme del Codice della Navigazione;

**Veicolo**: per veicoli si intendono i mezzi con propulsione meccanica di qualsiasi specie, che circolano nell' Ambito Portuale;

**Utenti portuali**: per utenti portuali si intendono:

1. I proprietari e/o armatori delle unità navali, che fanno abituale base nel Porto Commerciale di Sant'Antioco;
2. I marittimi regolarmente imbarcati sulle unità navali, che fanno abituale base all'interno dell'ambito portuale;
3. I piloti del Porto e i dipendenti della relativa corporazione;
4. Il personale appartenente al gruppo ormeggiatori dei Porti di Sant'Antioco, Portoscuso e Calasetta;
5. Il personale militare appartenente alla squadriglia navale della Guardia di Finanza e dell'Esercito Italiano ;
6. I titolari e i dipendenti delle agenzie marittime operanti nel Porto di Sant'Antioco;
7. I titolari e i dipendenti delle imprese portuali operanti nel Porto di Sant'Antioco;

8. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'Articolo 68 del Codice della Navigazione che svolgono la loro attività in ambito portuale;
9. I soggetti iscritti nel Registro Sommozzatori e Palombari in servizio locale;
10. I titolari di concessione demaniale marittima ubicati in ambito portuale ed i loro dipendenti regolarmente assunti;
11. I funzionari degli enti tecnici navali;
12. I periti chimici del Porto;
13. Il titolare/legale rappresentante e ai dipendenti della ditta/società concessionaria del servizio di ritiro rifiuti a bordo delle navi;
14. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia interesse ad accedere in Porto per svolgere un'attività che non possa essere svolta in altro luogo;
15. I possessori di tessera di libero accesso in porti nazionali rilasciate dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Decreto Ministeriale 08 giugno 1997 ai soli operatori marittimi;
16. Le persone e i veicoli diretti e provenienti dal Chiosco Bar assentito in concessione dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

### **CAPO III – APPLICAZIONE E NORMATIVA**

#### **Articolo 3**

**(Ambito territoriale di applicazione)**

La presente ordinanza vige nell'ambito dei perimetri delimitati e colorati diversamente nella planimetria in Allegato A.

Tali aree sono così identificate:

- A) Aree con divieto di sosta e transito per pericolo di crollo (vedi Allegato A – linea fucsia);
- B) Aree da affidare temporaneamente per lo svolgimento di attività portuali/terminalistiche: cosiddetta area operativa (vedi Allegato A – linea rossa);
- C) Aree in cui accesso è consentito alle sole persone autorizzate (vedi Allegato A – linea azzurra);
- D) Aree destinate a viabilità comune (vedi Allegato A – linea verde);

#### **Articolo 4**

**(Normativa applicabile)**

Lungo tutta la rete della viabilità comune si applicano le norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente Ordinanza.

Nelle aree pubbliche o in concessione di cui al successivo Capo IV della presente Ordinanza, si applicano le norme e la disciplina del Codice della Navigazione, nonché le norme in materia di sicurezza e di polizia emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.

#### **Articolo 5**

**(Divieti)**

Nell'ambito portuale di Sant'Antioco è consentito l'accesso unicamente ai veicoli autorizzati.

Ai veicoli autorizzati all'accesso in Porto è vietato:

1. Transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento in ambito portuale a cui dovrà essere sempre data precedenza nei loro spostamenti;
2. Fermarsi e sostare nei passaggi obbligati e in tutti i punti che possono costituire intralcio o pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale;
3. Transitare, fermarsi e sostare oltre la linea gialla che delimita lo spazio di sicurezza di 10 (dieci) metri dal ciglio banchina (vedi Allegato A);
4. Transitare nelle Aree Operative senza apposita Autorizzazione;
5. Transitare nelle aree destinate alla viabilità comune a chiunque non abbia interesse al transito all'interno dell'area portuale.

Alle persone che accedono in Porto è fatto divieto assoluto di avvicinarsi a cavi di ormeggio in tensione e non, durante le operazioni di ormeggio e disormeggio di qualsiasi unità, transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento in ambito portuale e/o in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di tutte le operazioni portuali.

### **Articolo 6**

#### **(Accesso al bacino portuale)**

L'accesso e l'uscita dalle banchine di Ponente e Testata del Porto Commerciale di Sant'Antioco è consentito ai pescatori, al personale delle ditte regolarmente iscritte all'Ex art. 68 ai mezzi idonei al trasporto del pescato provvisti di apposita autorizzazione da richiedere preventivamente con apposito modello (all.to B) a questo Ufficio Circondariale Marittimo. Qualora autorizzato da questo Comando, sarà concesso l'ormeggio nel tratto finale della Banchina di Levante ai pescherecci in transito e conseguentemente ai pescatori ed ai mezzi idonei al trasporto del pescato che dovranno accedere e defluire comunque dal varco Ovest.

## **CAPO IV – VIABILITÀ COMUNE E NORME DI UTILIZZO**

### **Articolo 7**

#### **(Identificazione delle aree di viabilità comune e di sosta)**

La viabilità comune, comprese le aree di sosta dei veicoli, sono individuate con colore verde nella planimetria in allegato.

La viabilità comune è indicata con idonea segnaletica verticale e orizzontale in conformità alle vigenti normative.

Nelle aree di viabilità e sosta comune vige il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

### **Articolo 8**

#### **(Circolazione pedonale)**

All'interno delle aree destinate alla viabilità comune è vietato il transito pedonale, con eccezione per gli spostamenti necessari a raggiungere i luoghi di lavoro, gli esercizi commerciali e gli uffici ubicati in Porto e viceversa.

### **Articolo 9**

#### **(Circolazione dei mezzi di movimentazione portuale)**

È consentito il transito in attraversamento sulla viabilità comune dei mezzi rotabili, macchine elevatrici, gru, mezzi operativi portuali e carrelli in fase di operazione commerciale, a condizione che venga posta la massima attenzione.

In particolare, l'impresa portuale che esegue l'operazione dovrà predisporre idoneo segnalamento con personale abilitato, munito di idoneo sistema di comunicazione e mediante segnalamento manuale in conformità alle normative vigenti. È vietata la sosta dei mezzi sulla viabilità comune.

Nel caso in cui le operazioni portuali comportino l'occupazione, totale o parziale, di una corsia della viabilità comune destinata al pubblico transito, l'impresa portuale dovrà provvedere a richiedere all'Autorità Marittima specifica autorizzazione di cui al successivo Art. 13.

L'esercizio di operazioni e movimentazioni portuali sul tratto di Banchina Sanità/Levante (Nastro del sale) comporterà l'attivazione dell'area operativa individuata in allegato A evidenziata con la linea rossa.

### **Articolo 10**

#### **(Limite di velocità)**

Il limite di velocità per tutti i mezzi in circolazione è di 30 Km/h, ridotti a 20 Km/h per i mezzi operativi portuali ed a 10 Km/h per i carrelli, a vuoto o a carico.

## **Articolo 11**

### **(Permessi di accesso e Aree di Sosta)**

È vietata la sosta e la fermata dei veicoli lungo la viabilità comune, fatta eccezione nelle aree destinate a parcheggio. Tali aree, distinte per tipologia di mezzo, sono indicate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

La sosta degli autotreni in attesa di operazioni di carico/scarico potrà avvenire nell'area operativa indicata con il colore rosso nell'allegato A.

I parcheggi destinati ai mezzi dello stato sono appositamente segnalati e delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Su tali mezzi devono essere esposti i contrassegni delle rispettive amministrazioni, ove sia indicata la validità temporale. L'elenco dei mezzi utilizzati deve essere comunque trasmesso all'Autorità Marittima.

Le aree di sosta potranno essere temporaneamente destinate ad usi diversi dall'Autorità Marittima. I veicoli per accedere al Bacino Portuale (art. 6) devono essere muniti di apposita autorizzazione di accesso.

Il permesso, che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, dovrà appartenere ad una delle sotto elencate tipologie:

1. Tessere di libero accesso in porti nazionali rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del Decreto Ministeriale 08 giugno 1997 ai soli operatori marittimi;
2. Permessi giornalieri/temporanei rilasciati ai soggetti che ne facciano richiesta per necessità che saranno valutate di volta in volta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco;

i titolari dei permessi di cui sopra, potranno sostare esclusivamente nelle aree di seguito indicate come aree di sosta.

Coloro i quali durante il periodo di validità del permesso di accesso in Porto perdano i requisiti che hanno legittimato il rilascio dello stesso dovranno restituirlo a questa Autorità Marittima.

Tutti i veicoli che chiedono di accedere nel Bacino portuale, dovranno comunque essere muniti di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile in corso di validità e in regola con gli obblighi di revisione, pena la decadenza dell'autorizzazione in parola.

È consentita la sosta ai titolari dei permessi di accesso nelle aree portuali indicate nei singoli permessi, così come di seguito individuati, e riportate nella planimetria di cui all'allegato A;

1. Area di sosta antistante i locali di questa Autorità Marittima;
2. Area di sosta antistante l'ingresso principale della palazzina Ex Dogana;
3. Area di sosta antistante l'ingresso principale dello stabile dove è ubicato il Comando della Squadriglia Navale della Guardia di Finanza;
4. Area di sosta antistante la concessione demaniale del chiosco BAR,;
5. Area di sosta antistante lo stabile in concessione all'impresa portuale "SEAPORT SAN GIORGIO" ed il cantiere dell'impresa portuale "SEAPORT",;
6. Area di sosta situato lungo la banchina di ponente e il muro di cinta della "Ex BAROID così come disciplinato dall'Ordinanza 41/2020 ";

## **Articolo 12**

### **(Ciglio Banchina)**

Pur rimanendo vietate la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo all'interno della fascia di sicurezza dei 10 mt dal ciglio banchina, potrà essere concessa una deroga ai mezzi idonei al trasporto del pescato e a quelli che effettuano operazioni di alaggio e varo (regolarmente iscritti nei registri dell'ex art. 68 C.N.), per la sola sosta all'interno della fascia di sicurezza in parola, tenendosi comunque ad una distanza minima di 1,5 m dal ciglio delle banchine per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni.

### **Articolo 13**

#### **(Restrizione alla Circolazione viaria)**

Nel corso delle operazioni commerciali di caricazione del sale o di imbarco/sbarco mezzi militari da nave RO-RO presso la Banchina Sanità, la zona antistante la Palazzina Ex Dogana lato EST meglio individuata in planimetria, sarà temporaneamente considerata area operativa con conseguente chiusura al transito del tratto di strada a sud della palazzina Guardia di Finanza – Ex Dogana, fino al termine delle operazioni.

La strada compresa tra la palazzina Guardia di Finanza – Ex Dogana e Palazzina Casermetta Guardia Costiera, potrà essere percorsa a senso unico alternato.

Nei tratti viari sottoposti a tale restrizione, l'impresa titolare dell'operazione deve regolamentare e vigilare sui i flussi di traffico a mezzo proprio personale, munito di idoneo sistema di comunicazione ed apporre idonea segnalazione di avviso e pericolo, al fine di garantire un'opportuna informazione all'utenza portuale.

### **Articolo 14**

#### **(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)**

La circolazione dei veicoli eccezionali e dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali all'interno della viabilità comune dovrà avvenire con l'osservanza di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

La circolazione dei suddetti veicoli è soggetta a comunicazione formale da presentare all'Autorità Marittima con almeno 24 ore di anticipo, riportante le informazioni riguardanti i dati e le dimensioni dei mezzi e del carico.

### **Articolo 15**

#### **(Viabilità d'emergenza)**

L'Autorità Marittima, può disporre la chiusura temporanea di alcuni tratti stradali qualora ci siano avverse condizioni climatiche tali da assicurare il regolare passaggio veicolare.

## **CAPO V – AREE PORTUALI IN CONCESSIONE ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 16**

#### **(Accesso dei mezzi di soccorso)**

La sosta dei veicoli e dei mezzi all'interno delle aree pubbliche ed in concessione deve comunque garantire un immediato accesso ad eventuali mezzi di soccorso.

### **Articolo 17**

#### **(Aree in concessione)**

L'accesso alle aree in concessione è consentito unicamente a mezzi e persone autorizzati dal concessionario.

La percorrenza pedonale, la viabilità, la sosta e l'utilizzazione delle aree in concessione è regolata dal concessionario, con l'osservanza delle norme generali di sicurezza stabilite dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 272/1999 e dalle altre norme specifiche per materia, vigenti in ambito portuale. Nell'immettersi dalle aree in concessione nella viabilità comune, i veicoli devono concedere la precedenza a tutti gli altri.

### **Articolo 18**

#### **(Aree operative)**

Le aree contrassegnate con colore rosso nella planimetria sono aree escluse dalla viabilità comune e sono affidate in uso dall'Autorità Marittima agli addetti all'esecuzione delle attività operative, che ne cureranno la delimitazione e la predisposizione degli idonei segnalamenti.

L'utilizzo da parte delle imprese deve essere conforme a quanto previsto nel "piano di sicurezza", predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del 272/1999 e successive modifiche.

La percorrenza pedonale, la viabilità, la sosta e l'utilizzazione delle aree pubbliche è regolata dall'impresa autorizzata, od in mancanza dall'Autorità Marittima, con l'osservanza delle norme generali di sicurezza stabilite dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 272/1999, dalle norme di security e dalle altre norme specifiche per materia vigenti in ambito portuale.

L'impresa autorizzata deve predisporre, all'interno delle aree che gli sono state temporaneamente affidate, appositi spazi per la sosta dei mezzi in attesa delle operazioni di carico/scarico, qualora necessario, aree di parcheggio per il personale che ivi si reca ad operare, al fine di non intralciare la viabilità comune, e adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza anche per i veicoli ed i pedoni.

Nell'immettersi dall'area operativa all'area di viabilità comune, i veicoli devono concedere la precedenza a tutti gli altri.

## **CAPO VI – NORME GENERALI FINALI - DEROGHE E SANZIONI**

### **Articolo 19**

#### **(Responsabilità)**

La circolazione dei veicoli nell'ambito portuale avviene a proprio rischio e comunque sotto la responsabilità dei rispettivi conducenti, che sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e alla circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco si intende manlevato da responsabilità per danni a persone e/o cose comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

### **Articolo 20**

#### **(Deroghe)**

Eventuali deroghe necessarie per esigenze particolari, o non contemplate dalla presente Ordinanza, saranno rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco con proprio, motivato provvedimento.

### **Articolo 21**

#### **(Sanzioni)**

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, i contravventori saranno puniti ai sensi di:

- Artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione;
- Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione;
- ogni altra norma, ancorché non richiamata, applicabile in materia.

Le violazioni all'Art. 6 della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 1174, comma 2 del Codice della Navigazione.

Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con oneri a carico del contravventore ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle presenti norme.

### **Articolo 22**

#### **(Rinvio)**

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza in ordine all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada e dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m. e i.



**Articolo 23**  
**(Pubblicità e abrogazioni)**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale consultabile al link:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.

L'Ordinanza n° 68/2019 in data 27/12/2019 è da intendersi abrogata.

Sant'Antioco, lì (vedi data firma)

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Fabio VACCARO

(All.to A)



A) AREA INTERDETTA AL TRANSITO E ALLA SOSTA PER PERICOLO CROLLO

B) AREA DESTINATA ALL’AFFIDO TEMPORANEO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’  
PORTUALI TERMINALISTICHE (AREA OPERATIVA)

C) AREA DESTINATA ALL’ACCESSO DELLE SOLE PERSONE/MEZZI AUTORIZZATI

D) AREA DESTINATA A VIABILITA’ COMUNE

Marca da bollo

€ 16,00

All' Ufficio Circondariale Marittimo  
09017 Sant' Antioco – Tec.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ del Mp-Br denominata  
\_\_\_\_\_ iscritta al n \_\_\_\_\_ dei RR.NN.MM. E GG./R.I.D. di  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Numero di telefono \_\_\_\_\_.

**Chiede:**

ai sensi dell'Ordinanza \_\_\_\_/23 l'autorizzazione per l'accesso e la sosta nel Porto commerciale di Sant'Antioco per l'anno 20\_\_\_\_ dell'auto di proprietà/in uso:

| MODELLO | MARCA | TARGA | UTILIZZATORE |
|---------|-------|-------|--------------|
|         |       |       |              |
|         |       |       |              |
|         |       |       |              |
|         |       |       |              |
|         |       |       |              |

Allego alla presente:

- Certificato d'assicurazione RCA in corso di validità;
- Fotocopia del libretto di circolazione attestante la validità dell'ultima revisione;
- Copia fotostatica del frontespizio del ruolo/ruolino d'equipaggio e delle pagine da cui si evinca l'effettivo imbarco, la proprietà e/o l'eventuale armatore.
- Marca da bollo da 16€ (da consegnare al ritiro dell'autorizzazione)

Il Richiedente

\_\_\_\_\_